REGIONE PIEMONTE BU27S2 04/07/2019

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato Comunicati dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Avviso per la designazione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato

Si comunica che il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, deve procedere alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, possono rivolgere domanda al Presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino), **entro il 31 luglio 2019.**

La candidatura, corredata dal curriculum vitae e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titoli di studio;
- c) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- d) attività lavorative ed esperienze svolte;
- e) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
- f) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235 e di cui all'articolo 7 della l.r. 31/2009 e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle) di cui all'articolo 7 della l. r. 31/2009, istitutiva della figura del Garante.

L'istanza di candidatura può essere presentata personalmente presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano (con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30), oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it o via fax al n. 011/5757446. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il modello specifico per la presentazione della candidatura è allegato al presente comunicato. Il modello specifico è anche reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale al seguente link https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine, cliccando sul comunicato di riferimento.

Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e n. 154/1981 recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"; deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
- c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

Non sono eleggibili alla carica di Garante:

- a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
- b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

Sono incompatibili con la carica di Garante:

- a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
- c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi del regolamento ue 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - UFFICIO NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

MODELLO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.R. n. 31/2009)

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte via Alfieri 15 10121 Torino

Il/La sottoscritto/a
residente a
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza)
tel fax
codice fiscale
presenta la propria candidatura per la nomina a:
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (L.R. n. 31/2009)
a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:
□ laurea in discipline giuridiche o umanistiche:
☐ competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
☐ esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e
dell'intervento sulla devianza minorile;
3*. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.
4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:
5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:
6* di ricoprire attualmente la seguenti cariche elettiva:
6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:		
8. di ricoprire attualmente l	e seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:	
9. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)		
10*. di non trovarsi in ness 31/12/2012 n. 235;	suna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del	
11*. □ di NON trovarsi	in alcuno dei casi di <i>ineleggibilità</i> di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31	
12*. □ di NON trovarsi	in alcuno dei casi di <i>incompatibilità</i> di cui all'art. 7, commi 3 e 5 della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31	
☐ di trovarsi	in alcuno dei casi di <i>incompatibilità</i> di cui all'art. 7, commi 3 e 5 della 1.r. 9 dicembre 2009, n. 31 e, in particolare	
= =	vere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente art. 9 della 1.r. 9 dicembre 2009, n. 31; dichiara altresì	
competenza regionale ed autonomo o subordinato e o 16. di accettare preventivar 17. di allegare alla presente copia fotostatica del de curriculum vitae II/La sottoscritto, consapev sanzioni penali previste dag	e che la nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro di qualsiasi commercio o professione; mente la nomina; e: ocumento di identità personale ole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di i mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Firma	

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi del regolamento ue 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link:

www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - all'indirizzo riportato:

- -con consegna a mano agli Uffici del Consiglio regionale (gli orari di apertura degli uffici sono indicati nel comunicato di riferimento)
- -a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it
- -con fax, al numero riportato in calce.

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui l'istanza sia consegnata a mano agli uffici del Consiglio regionale essa può essere sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

- **3**. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e n. 154/1981 recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale".
- **4**. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Il conferimento della carica di Garante ad una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio (art. 2 c. 5 L.r. 2 dicembre 2009 n. 28).

- **6**. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)
- **10**. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235:
- 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della

reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 11. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. n. 31/2009 non sono eleggibili:
- a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
- b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
- 12. Ai sensi dell'art. 7, commi 3, 4 e 5, della l.r. n. 31/2009 sono incompatibili con la carica di Garante:
- a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
- c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
- 4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
- 5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte – Torino, via Alfieri 15, secondo piano – Tel. 011 5757.557/239/199 - Fax 011 5757446. e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it